

COMUNE DI TELVE

PROVINCIA DI TRENTO

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE IN MERITO ALLA VARIAZIONE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 E DEL D.U.P.

PARERE N. 5/2020

L'ORGANO DI REVISIONE

DOTT.SSA SONIA ROSSI

PARERE IN MERITO ALLA VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 E DEL D.U.P.

Parere n. 5 del 11/06/2020

L'ORGANO DI REVISIONE

- preso atto che il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 23 dicembre 2019;
- vista la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della Consiglio Comunale pervenuta via mail il 06/06/2020;
- visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P. Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L, e il relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;
- visto il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 06/03/2019;
- visto il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2 e s.m.;
- vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2001 che si applicano agli enti locali;
- visto il parere favorevole espresso sulla proposta di adozione della deliberazione in argomento in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile;

- visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL) e in particolare l'art. 175 che tratta delle variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione ed in particolare il comma due dove prevede che le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater;
- visto il d.lgs. 23/6/2011 n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Considerato:

- che possono ritenersi in via generale giustificate e pertinenti le variazioni proposte;
- che per effetto della presente variazione non si altera il pareggio finanziario di bilancio e vengono rispettati tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti;
- che le maggiori spese in parte straordinaria sono pari ad euro 102.000,00 e riguardano:
 - o l'aumento dello stanziamento relativo alla manutenzione straordinaria delle strade forestali, alle progettazioni opere pubbliche, ai lavori di sistemazione delle strade comunali, alla manutenzione straordinaria dell'illuminazione pubblica, alle attrezzature del servizio di viabilità;
 - o la previsione dello stanziamento relativo al contributo straordinario all'associazione San Michele per l'acquisto di attrezzatura, alla digitalizzazione delle pratiche edilizie e ai lavori relativi al fondo del paesaggio;
- che le maggiori spese in parte straordinaria sono finanziate con l'applicazione del fondo investimenti relativo agli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 (budget) oltre all'applicazione dell'ex FIM relativo all'anno 2019, importi ancora disponibili;
- che per effetto delle variazioni in argomento, il Documento Unico di programmazione risulta modificato per la parte finanziaria, così come il programma generale delle opere pubbliche, che fa parte del medesimo documento, approvato con Deliberazione n. 48 del 23 dicembre 2019;
- che la variazione pareggia come risulta dai dati riassuntivi di seguito esposti:

PARTE STRAORDINARIA:	Competenza
Maggiori entrate	102.000,00=
Minori spese	0,00=
totale variazione	102.000,00=

	Competenza
Maggiori spese	102.000,00=
Minori entrate	0,00=
totale variazione	102.000,00=

ESPRIME

parere favorevole in merito all'effettuazione di tali variazioni, sottoponendole all'approvazione della Giunta Comunale.

Telve, 11 giugno 2020.

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Sonia Rossi

